

15232/09



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE	- Primo Presidente -	Cron. 15236
Dott. PAOLO VITTORIA	- Presidente di Sezione -	Rep. 4698
Dott. ROBERTO PREDEN	- Presidente di Sezione -	Ud. 28/04/2009
Dott. ANTONIO MERONE	- Consigliere -	PU
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI	- Rel. Consigliere -	
Dott. MARIO FINOCCHIARO	- Consigliere -	
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO	- Consigliere -	
Dott. UMBERTO GOLDONT	- Consigliere -	
Dott. ANIELLO NAPPI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20680-2007 proposto da:

MAGAZZU' CESARE (MGZCSR49R12F158J), DE LEO MAURIZIO,
nella qualità di credi di STURNIOLO ANTONIETTA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VILLA PEPOLI
4, presso lo studio dell'avvocato COLUZZI ALESSANDRO,
rappresentati e difesi dall'avvocato CINTIOLI FULVIO,
per procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

Oggetto.
Ispolizione
pubblica
art. 100

R.G.N. 20680/2007

R.G.N. 23335/2007

R.G.N. 27218/2007

2009

487

contro

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA, I.A.C.P. DI MESSINA;

- intimati -

sul ricorso 23335-2007 proposto da:

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA (00275560837), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 657, presso lo studio dell'avvocato BRUZZONE ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato BRIGUGIATO CARMELO, per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

MAGAZZU' CESARE, DE LEO MAURIZIO, I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI MESSINA;

- intimati -

sul ricorso 27218-2007 proposto da:

I.A.C.P. - ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA (00081730830), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato CLARA FISCHETTI (studio dell'avvocato JANARI), rappresentato e difeso dall'avvocato ARENA NATALE, per procura speciale in atti;

- ricorrente e ricorrente incidentale -

contro

MAGAZZU' CESARE, DE LEO MAURIZIO, COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA;



- intimati -

avverso la sentenza n. 385/2006 della CORTE D'APPELLO di
MESSINA, depositata il 03/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/04/2009 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA FIORETTI;

udito l'Avvocato Alessandro COLUZZI per delega
dell'avvocato Fulvio Cintioli;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
VINCENZO NARDI che ha concluso, previa riunione, in via
preliminare, del ricorso principale e dei due ricorsi
incidentali, per l'inammissibilità del ricorso
principale e dell'I.A.C.P.; accoglimento del ricorso
incidentale del Comune di Villafranca.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'AM' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con delibere di giunta e di Consiglio del 1984 il Comune di Villafranca Tirrena localizzava ed assegnava all'I.A.C.P. di Messina, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 865/71, un fondo di proprietà di Sturniolo Antonietta, per la realizzazione di un programma costruttivo di 20 alloggi.

La Sturniolo impugnava detti provvedimenti dinanzi al TAR Sicilia.

Nelle more del giudizio il Comune autorizzava l'occupazione d'urgenza del fondo (nel 1985) e successivamente (nel 1987) ne decretava l'espropriazione

Seguiva la determinazione dell'indennità di espropriazione da parte Del Comune, avverso la quale la Sturniolo proponeva opposizione alla stima dinanzi alla Corte d'Appello di Messina, che con sentenza del 1992 riconosceva la inadeguatezza della indennità e condannava il Comune al pagamento della differenza tra l'importo riconosciuto corretto e quello prima depositato presso la Cassa DD.PP..

Con sentenza del 1994 il giudizio amministrativo avente ad oggetto le delibere di localizzazione e di assegnazione dell'area veniva definito con sentenza recante l'annullamento degli atti e, con esso, la caducazione della dichiarazione di pubblica utilità ivi impressa.

A seguito di tale decisione la Sturniolo agiva dinanzi al giudice ordinario proponendo azione per il risarcimento del danno sofferto a causa dell'occupazione, che nel frattempo era divenuta sine titolo.

Nel 1999 si concludeva il giudizio amministrativo d'appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con decisione confermativa della pronuncia di annullamento già emessa dal TAR.



Il Tribunale di Messina, con sentenza del 2002, prendeva atto di questo giudicato e riconosceva l'abusività ab origine dell'occupazione, così accogliendo la pretesa risarcitoria a carico solidalmente del Comune e del beneficiario I.A.C.P..

Tale sentenza veniva impugnata con autonomi atti di appello sia dal Comune di Villafranca che dall'I.A.C.P. e con appello incidentale dalla Sturniolo.


Il Comune di Villafranca Tirrena con il proprio gravame domandava che fosse riconosciuto unico responsabile del danno l'I.A.C.P. con la condanna esclusiva di tale ente al relativo risarcimento; in via subordinata, qualora fosse confermata la condanna in solido con l'I.A.C.P., che fosse accolta l'azione di rivalsa proposta dal Comune contro quest'ultimo.

L'I.A.C.P. chiedeva di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e, nel caso di accoglimento di tale eccezione, chiedeva la restituzione di quanto versato a favore della Sturniolo a titolo di indennità di espropriazione.

La Sturniolo, a sua volta, si doleva della statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuta legittima sulla somma dovuta la ritenuta a titolo di imposta del 20% effettuata in virtù di quanto disposto dall'art. 11, comma 7, della legge n. 413 del 1991.

Con sentenza 15.5-3.10.2006 la Corte d'Appello di Messina rigettava tutti gli appelli, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello.

Avverso detta sentenza Cesare Magazzù e Maurizio De Leo, entrambi eredi di Sturniolo Antonietta, hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo. Il Comune di Villafranca Tirrena e l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Messina hanno resistito con controricorso, proponendo entrambi anche ricorso incidentale, fondati entrambi su di un unico motivo. Sia i ricorrenti




Magazzù, De Leo, che l'I.A.C.P. della Provincia di Messina hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono che la Corte d'Appello di Messina abbia affermato la legittimità della ritenuta del 20% ex art. 11, comma 7, della legge n. 413 del 30.12.1991, sul rilievo che fu operata prima che intervenisse la sentenza di condanna al risarcimento del danno su di un importo inizialmente spettante alla Sturniolo a titolo di indennità di espropriazione, e, perciò, quando l'occupazione del fondo, non essendo sopravvenuta la elisione del procedimento ablativo, appariva ancora legittima.

La ritenuta, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello, non potrebbe ritenersi effettuata legittimamente perché: a) nel momento in cui il Comune pagò l'indennità di espropriazione (operando la ritenuta d'imposta), cioè nel 1998, l'occupazione era già divenuta abusiva in forza della sentenza del TAR, che aveva annullato gli atti recanti la dichiarazione di pubblica utilità, dovendo escludersi che la frapposizione dell'impugnazione davanti al giudice amministrativo d'appello impedisse la immediata esecutività della decisione del giudice amministrativo di primo grado; b) in ogni caso, anche ammettendo che il pagamento della indennità sia avvenuto in costanza di una regolare procedura espropriativa e sia stato doverosamente onerato della relativa trattenuta, dovrebbe comunque riconoscersi che la sopravvenuta formazione del giudicato (grazie alla sentenza del 1999 del Consiglio di Giustizia Amministrativa) sulla caducazione della dichiarazione di pubblica utilità ebbe a causare il venir meno, con effetto retroattivo, dell'intera procedura. La conseguenza giuridica sarebbe stata, fra l'altro, il venir meno del titolo in forza del quale il Comune effettuò il pagamento



dell'importo indennitario decurtandone la ritenuta; la ritenuta perciò sarebbe stata operata senza alcuna giustificazione; c) tra il danno subito dal Comune con il versamento della ritenuta al Fisco e quello subito dalla Sturniolo a seguito della indebita decurtazione di quanto ad essa dovuto dovrebbe essere privilegiata la considerazione di quest'ultimo, atteso che il depauperamento del Comune, per il pagamento alla Sturniolo anche dello importo di quanto trattenuto a titolo di ritenuta, sarebbe frutto di una condotta colpevole del Comune e causa di responsabilità dello stesso. Peraltro quella del Comune sarebbe soltanto una privazione momentanea, giacché, una volta sancita nel presente processo la illegittimità del versamento al Fisco, ben potrebbe il Comune stesso chiedere la restituzione di quanto indebitamente incamerato dallo Stato; inoltre se la richiesta di rimborso al Fisco fosse stata avanzata direttamente dalla proprietaria del fondo, questa avrebbe potuto pretendere dal Fisco soltanto il capitale e gli interessi, ma non anche la perdita derivante dalla svalutazione monetaria.

Per quanto precede i ricorrenti chiedono alla Corte di statuire che l'importo, trattenuto per il Fisco a titolo di ritenuta di imposta sulla indennità di espropriazione, con il relativo incremento per rivalutazione ed interessi, deve essere computato, sebbene effettivamente sborsato dall'Ente, tra le somme ancora spettanti alla proprietaria del fondo, senza che possa essere detratto per il titolo summenzionato.


Con i loro controricorsi, con i quali propongono anche ricorso incidentale, sia l'I.A.C.P. della Provincia di Messina che il Comune di Villafranca Tirrena, eccepiscono: 1) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'assenza di corretto contraddittorio; 2) la inammissibilità del ricorso principale ai sensi dell'art. 366 c.p.c. (per omessa indicazione delle norme di diritto su cui si fondano i motivi per i quali si



chiede la cassazione) ed ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. per l'omessa formulazione del quesito di diritto.

Il Comune di Villafranca Tirrena eccepisce, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che le somme percepite dalla Sturniolo in dipendenza della procedura espropriativa sono state alla stessa corrisposte, con l'operata trattenuta del 20% a titolo di imposta, non già direttamente dal Comune di Villafranca Tirrena bensì dalla Cassa DD.PP., giusta l'adottata ordinanza sindacale di svincolo n. 120 del 1991. E' la Cassa DD.PP. che, al momento di effettuare il pagamento, ha trattenuto l'importo della ritenuta applicabile, per cui il Comune difetterebbe di legittimazione passiva con riguardo alle censure mosse dai ricorrenti principali alla sentenza impugnata, dovendosi escludere che spetti allo stesso il ruolo di sostituto di imposta. Con il ricorso incidentale, proposto dal Comune di Villafranca Tirrena limitatamente al capo che ha disatteso la domanda di rivalsa proposta dal Comune stesso nei confronti dell'I.A.C.P. della Provincia di Messina, il ricorrente denuncia: A) violazione e falsa applicazione dell'art. 1321 c.c. e delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seg. cod. civ.; B) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia costituito dalla perdurante validità ed efficacia della convenzione stipulata tra il Comune di Villafranca Tirrena e l'I.A.C.P. di Messina anche a seguito dell'annullamento giudiziale degli atti della procedura espropriativa; C) violazione degli artt. 99 e 112 per ultrapetizione.

Con tale motivo il ricorrente deduce che la azione di rivalsa troverebbe fondamento nella convenzione intervenuta tra il Comune e l'I.A.C.P. (il cui schema approvato con deliberazione consiliare del Comune di Villafranca Tirrena risulterebbe prodotto nel fascicolo del giudizio innanzi alla Corte d'Appello), che contemplerebbe espressamene



l'ipotesi del sopravvenuto annullamento degli atti della procedura espropriativa all'art. 7, che conterrebbe la previsione dell'obbligo dell'I.A.C.P. di garantire e manlevare il Comune di Villafranca Tirrena da ogni richiesta giudiziaria o extragiudiziaria comunque connessa all'attività espropriativa, ed all'art. 15, in virtù del quale il Comune di Villafranca Tirrena sarebbe stato esonerato da ogni eventuale responsabilità nel caso in cui la procedura espropriativa non fosse giunta a buon fine.


L'annullamento degli atti amministrativi di localizzazione ed assegnazione delle opere non comporterebbe la caducazione automatica del contratto di convenzione, come implicitamente ritenuto dalla Corte d'Appello, essendo al fondo rimasta impressa la destinazione pubblicistica inizialmente programmata, per cui i rapporti tra il Comune e l'I.A.C.P. non potrebbero essere regolati che dal rapporto di convenzione.

La Corte d'Appello, poi, non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ.

Deduce ancora il ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe ommesso di tenere in considerazione quanto concordato tra le parti in occasione della stipula della convenzione, di cui sopra, per l'ipotesi del sopravvenuto annullamento degli atti della procedura espropriativa.

Deduce, infine, che siccome l'I.A.C.P. gode in concreto del bene immobile per tale ulteriore ragione sarebbe tenuto a rivalere e a garantire il Comune per ogni danno conseguito o che dovesse conseguirgli dall'azione risarcitoria avanzata dalla Sturniolo e, poi, dai suoi eredi, attuali ricorrenti principali.

Con il ricorso incidentale proposto in relazione alla domanda di rivalsa del Comune di Villafranca nei confronti dello I.A.C.P. della Provincia di Messina, il ricorrente I.A.C.P. denuncia *falsa applicazione dell'art. 1341 "Responsabilità contrattuale"*.



Con tale motivo il ricorrente deduce che il mancato accoglimento dell'azione di rivalsa lamentato dal Comune sarebbe corretto in diritto, poiché la convenzione invocata dal Comune non sarebbe mai venuta ad esistenza, perché non sarebbe stata mai sottoscritta dall'I.A.C.P..


Con un ulteriore motivo, intitolato “ *applicazione dell'art. 2043 del codice civile* ”, il ricorrente censura la sentenza impugnata, osservando:” *Qualora la convenzione fosse stata perfezionata da entrambi gli Enti, la suddivisione della responsabilità espressa dal giudice di appello non potrebbe esser riformulata se non in termini favorevoli allo I.A.C.P., considerando quale atto originariamente illegittimo , e destinato a travolgere i seguenti, la dichiarazione di pubblica utilità su cui si era espresso il Comune, con l'illegittima localizzazione delle aree da espropriare.*

L'addebito della responsabilità di tale atto amministrativo ad un ente differente rispetto all'ente emanante infatti non ha alcun fondamento normativo e non è trasferibile essendo strettamente connesso alla attribuzione delle competenze.

Coerentemente con quanto è emerso in sede di merito, per la minor responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 addebitata allo I.A.C.P., voglia l'eccellentissima Corte cassare la sentenza in oggetto per l'errata applicazione della norma richiamata.”

Preliminarmente il ricorso principale ed i ricorsi incidentali, perché proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

Con riferimento al controricorso con ricorso incidentale, proposto dall'I.A.C.P. della Provincia di Messina il collegio rileva che l'atto risulta sottoscritto dall'avvocato Orlando Giovanbattista, al quale figura rilasciata la procura speciale alle liti, apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale. Detto avvocato non risulta iscritto nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti. Pertanto controricorso e ricorso



incidentale devono essere dichiarati inammissibili, atteso che ai sensi degli artt. 365, 370 e 371, tanto il controricorso che il ricorso incidentale devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

La eccezione, formulata dal Comune di Villafranca Tirrena, di inammissibilità del ricorso principale: 1) per violazione dell'art. 366, n. 4, c.p.c. perché carente della indicazione delle norme violate e della formulazione di specifiche, intellegibili ed esaurienti argomentazioni; 2) per omessa specificazione del quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c., è infondata.

Non può ritenersi sussistente la prima violazione, atteso che dal contesto complessivo del ricorso e dalle ragioni prospettate dai ricorrenti è possibile individuare l'oggetto e la ragione delle doglianze formulate e la norma che si assume violata (facilmente individuabile nell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413), per cui, in tal caso, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, il profilo sostanziale dell'atto deve prevalere sulle carenze formali dello stesso (cfr. per tutte tra le molte sentenze in tal senso: cass. n. 12127 del 2004; 13721 del 2006).

Né può ritenersi sussistente la seconda, atteso che i ricorrenti nella parte conclusiva del ricorso hanno chiesto a questa Suprema Corte *“di statuire che – vuoi a causa del fatto che la ritenuta venne operata allorquando già non vi era più adito per l'indennità di espropriazione, vuoi in subordine a causa della caducazione ex tunc del procedimento espropriativo per responsabilità del Comune – l'importo trattenuto dal Fisco a titolo di ritenuta sull'indennità di espropriazione deve essere, sebbene effettivamente sborsato dall'Ente, comunque computato tra le somme ancora spettanti alla proprietaria, la quale non lo ha mai percepito. Con il correlativo riconoscimento che tale importo, col*



relativo incremento per rivalutazione e interessi, non va detratto da quanto riconosciuto alla proprietaria danneggiata.”.

E' sufficiente sostituire la richiesta di statuizione con l'espressione:” dica la Corte se”, ponendo tale richiesta in forma interrogativa, perché quanto su riportato possa ritenersi, anche da un punto di vista formale, un quesito di diritto. Il collegio ritiene, pertanto, che la mera carenza di detta forma non sia sufficiente per concludere che il quesito di diritto non sia stato adeguatamente formulato, in una situazione in cui risulta sinteticamente indicata la fattispecie concreta e la questione giuridica che viene sottoposta all'esame di questa Suprema Corte.

Prima di passare all'esame del ricorso principale deve essere esaminata, trattandosi di questione pregiudiziale, la eccezione del Comune di difetto di legittimazione passiva.

Il Comune di Villafranca Tirrena, sollevando tale eccezione per la prima volta in sede di legittimità, contesta che possa essergli attribuito il ruolo di sostituto di imposta, dovendo ritenersi tale la Cassa Depositi e Prestiti presso la quale venne depositata la somma dovuta a Sturniolo Antonietta e che poi avrebbe provveduto al suo pagamento, operando la ritenuta in questione, a seguito della emissione da parte del Comune di provvedimento di svincolo, con il quale nulla si sarebbe disposto circa la ritenuta in questione.


Avendo il Comune, negando la propria qualità di sostituto di imposta, eccepito la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non già di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è “la legittimatio ad causam “, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire (attinente alla verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio),



ma della effettiva titolarità del rapporto controverso, cioè della identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore . Il difetto dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, afferendo al merito della controversia, deve essere provato da chi lo eccepisce, deve formare oggetto di censura in sede di impugnazione e non può essere eccepito per la prima volta in cassazione (cfr. in tal senso cass. n. 20819 del 2006; n. 4796 del 2006; cass. n. 13403 del 2005). Nel caso che ne occupa non risulta dal controricorso (che quindi manca di autosufficienza) che tale difetto sia stato eccepito e provato dinanzi al giudice di primo grado, che abbia formato oggetto di specifica censura in sede di appello e che, quindi, possa escludersi trattarsi di questione nuova e come tale non proponibile per la prima volta in sede di legittimità. La eccezione in questione pertanto deve ritenersi questione inammissibile, Il ricorso principale è però infondato nel merito.

Secondo la previsione dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991 la ritenuta del 20% a titolo di imposta non va effettuata soltanto sulla indennità di espropriazione, ma va anche effettuata sul risarcimento del danno dovuto per la perdita del diritto dominicale conseguente alla irreversibile trasformazione del fondo con la realizzazione dell'opera pubblica.

Il menzionato articolo 11, infatti qualifica plusvalenze, che costituiscono reddito imponibile e che pertanto concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) , non solo le indennità di espropriazione, ma anche le *“ somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche ”* (art. 11, comma 5), e prevede (comma 7) che gli enti eroganti all'atto della corresponsione delle somme *“ per*



risarcimento danni da occupazione acquisitiva “ devono operare una ritenuta a titolo di imposta del 20%.

Pertanto la operata ritenuta del 20% a titolo di imposta non può ritenersi illegittima soltanto perché alla indennità di espropriazione si è sostituito il risarcimento del danno dovuto per l'avvenuta occupazione acquisitiva del fondo della dante causa dei ricorrenti, atteso che anche la percezione di somme dovute a tale titolo va assoggettata alla medesima ritenuta del 20%.

L'esito del ricorso principale comporta il venir meno della attualità dell'interesse all'esame della eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dal Comune controricorrente -- risultato totalmente vittorioso nel giudizio di merito sulla questione oggetto di detto ricorso - assumendo che la questione della legittimità o meno della ritenuta in parola è questione che va devoluta alla cognizione delle commissioni tributarie. Tale questione, mai sollevata in sede di merito e sulla quale si sono pronunciati implicitamente (ritenendo così sussistente la propria giurisdizione) sia il giudice di primo grado che il giudice di secondo grado, decidendo il merito della causa, dovrebbe essere esaminata soltanto nella ipotesi in cui il ricorso della parte soccombente nel merito sia ritenuto fondato; ciò perché l'attualità dell'interesse alla decisione della questione di giurisdizione può continuare a sussistere unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale; qualora il ricorso principale risulti (come nel caso di specie infondato), tale esito del ricorso determina il venir meno dell'attualità dell'interesse alla decisione della questione di giurisdizione, per cui tale questione debbesi ritenere assorbita (cfr. in tal senso cass. sez. un. n. 5446 del 2009)



Quanto al ricorso incidentale, proposto dal Comune di Villafranca Tirrena limitatamente al capo che ha disatteso la domanda di rivalsa proposta dal Comune stesso nei confronti dell'I.A.C.P. della Provincia di Messina, con il quale il ricorrente denuncia:


A) violazione e falsa applicazione dell'art. 1321 c.c. e delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e scg. cod. civ.;

B) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia costituito dalla perdurante validità ed efficacia della convenzione stipulata tra il Comune di Villafranca Tirrena e l'I.A.C.P. di Messina anche a seguito dell'annullamento giudiziale degli atti della procedura espropriativa;

C) violazione degli artt. 99 e 112 per ultrapetizione, il collegio osserva.

Tutte dette censure si palesano inammissibili; il ricorso manca, infatti, di autosufficienza in quanto non risulta dal ricorso stesso, come imporrebbe il principio di autosufficienza, in quale atto il ricorrente abbia tempestivamente allegato e dedotto, a sostegno dell'azione di rivalsa, quanto convenuto con gli artt. 7 e 15 della convenzione intervenuta tra il Comune e l'I.A.C.P. (clausole di cui lamenta il mancato esame e delle quali, quindi, non vi è alcuna menzione nella impugnata sentenza).

Va rilevato poi che il ricorso si presenta addirittura contraddittorio, atteso che il ricorrente denuncia la violazione di alcune norme relative alla interpretazione dei contratti, il che farebbe presupporre che la convenzione sia stata esaminata ed interpretata dalla Corte di merito e poi si duole che la Corte di merito abbia omesso "*di tenere in considerazione quanto concordato tra le parti in occasione della stipula della convenzione medesima per l'ipotesi del sopravvenuto annullamento degli atti della procedura espropriativa.*".



Infine, anche il profilo di censura, con il quale il ricorrente pone a fondamento della azione di rivalsa il fatto che l'I.A.C.P. gode in concreto del bene immobile, deve ritenersi inammissibile, e non solo perché trattasi di questione nuova, ma anche perché non risulta formulato in relazione alla censura il quesito di cui all'art. 366 bis. c.p.c., che impone di illustrare il motivo con la indicazione specifica dei fatti controversi, in relazione ai quali la motivazione si assume carente, e con la indicazione dei profili di rilevanza di tali fatti.

Per quanto precede il ricorso principale deve essere rigettato mentre gli incidentali debbono essere dichiarati inammissibili, con la integrale compensazione tra tutte le parti, dato l'esito del giudizio, delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibili i ricorsi incidentali e compensa le spese.

Così deciso in Roma il 28 aprile 2009.

Il Consigliere estensore

Francesco M. Fioretti

Il Presidente

Francesco Fioretti

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
oggi, 30 GIU. 2009
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista